



Comune di Carrè

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22 dicembre 2001
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31 marzo 2008

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, patrocinio

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e qualsivoglia altro vantaggio economico disposto dall'Amministrazione comunale nei confronti di soggetti pubblici e privati

2. E' disciplinata dal presente regolamento anche la concessione del patrocinio dell'Amministrazione a manifestazioni ed iniziative

TITOLO II – CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 2 - Contributi ordinari

1. L'Amministrazione comunale, ai fini della concessione di contributi ordinari per il funzionamento di Enti, Associazioni, Comitati e simili, valuta la rilevanza dell'attività sociale svolta nell'esercizio precedente, i risultati raggiunti ed il corretto impiego delle risorse pubbliche.
2. Il legale rappresentante dell'Ente, Associazione o Comitato deve far pervenire all'Amministrazione copia del bilancio consuntivo, debitamente approvato, relativo all'esercizio precedente e copia del bilancio preventivo dell'esercizio cui si riferisce il contributo richiesto, nonché una dichiarazione attestante il numero degli associati.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno il responsabile del servizio amministrativo finanziario adotta, d'ufficio, apposita determinazione con la quale dispone l'erogazione di una somma pari al 50% di quanto corrisposto a titolo di contributo ordinario nell'esercizio precedente.
4. L'istruttoria del citato provvedimento è limitata alla verifica della sussistenza dei requisiti che legittimano l'iscrizione nell'albo comunale delle associazioni.
5. La Giunta Comunale, annualmente, entro il 30 giugno, specifica i criteri di erogazione dei contributi annuali, approvando anche apposito modulo per la richiesta di contributo a saldo.
6. Gli enti e le associazioni interessate presentano le richieste sui moduli approvati entro il 31 luglio, a pena di decadenza.
- 7 Il responsabile del servizio amministrativo finanziario, con determinazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, dispone l'erogazione del contributo a saldo, in attuazione dei criteri fissati dalla Giunta e verificata la documentazione eventualmente richiesta ai beneficiari.

Art. 3 - Contributi per iniziative singole o con cadenza periodica

1. L'Amministrazione Comunale, ai fini della concessione di contributi per singole iniziative e per manifestazioni o attività con cadenza periodica (annuale o pluriennale), valuta gli scopi, i destinatari e la rilevanza territoriale dell'iniziativa.
2. In particolare saranno considerate positivamente, compatibilmente con le esigenze di bilancio, quelle iniziative che perseguono le seguenti finalità:
 - Promozione culturale ed educativa;
 - Protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - Sviluppo economico del territorio, con particolare riguardo alla sua sostenibilità socio ambientale;
 - Promozione della pratica sportiva.

3. Il soggetto richiedente deve accompagnare la richiesta di contributo con una relazione descrittiva della manifestazione o iniziativa, dalla quale risulti la destinazione del contributo e la previsione delle entrate e delle spesa.

4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno assunto per scritto dai soggetti beneficiari di utilizzarlo esclusivamente per le finalità, per le quali viene accordato.

5. I destinatari del beneficio sono tenuti a far risultare negli atti e nei mezzi, con i quali eventualmente effettuano pubblico annuncio di promozione delle manifestazioni e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune.

Art. 4 - Contenuto delle richieste

1. La richiesta di contributo prevista dal precedente articolo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Comitato o soggetto privato, deve contenere:

- a) l'indicazione del tipo di intervento richiesto al Comune: ammontare del contributo e dettagliata specificazione delle strutture, beni e personale comunale eventualmente richiesto;
- b) il beneficiario del contributo (dati anagrafici e fiscali);
- c) la dichiarazione in ordine all'assoggettamento del contributo alla ritenuta di acconto IRPEG o IRPEF ai sensi del 2° comma dell'art 28 del DPR 600/73;
- d) la rilevanza dell'attività o dell'iniziativa nell'ambito comunale, regionale, nazionale o internazionale;
- e) i tempi ed i modi di svolgimento;
- f) i destinatari dell'attività o dell'iniziativa;
- g) la dichiarazione in ordine a richieste di contributi per le stesse finalità avanzate ad altri Enti Pubblici (da specificare);
- h) la dichiarazione che il soggetto richiedente non è un partito politico, né una sua articolazione politico-organizzativa, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n° 195 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Ammissione al contributo

1. Sempre con riferimento ai contributi previsti dall'art. 3, con atto deliberativo, la Giunta comunale approva l'ammissione a contributo e individua l'ammontare dello stesso.

2. I criteri di riferimento per l'ammissione al contributo sono i seguenti:

- a) validità e rilevanza della manifestazione o dell'iniziativa, per la quale si richiede il contributo in rapporto ai fini istituzionali dell'Ente ed in rapporto alle finalità previste
- b) compatibilità dell'ammontare dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;
- c) valutazione equitativa delle richieste di contributo in rapporto all'analisi comparata delle stesse, alla situazione economica dei richiedenti, quale risulta dalla situazione contabile

allegata alla domanda, ed ai programmi dell'Amministrazione comunale approvati dal Consiglio.

3. Il responsabile del procedimento provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, a manifestazione o iniziativa avvenuta.
4. Per procedere alla liquidazione verifica che il contributo concesso non sia superiore alla differenza tra entrate ed uscite. Il contributo non può mai determinare utili per il beneficiario.
5. E' ammessa la possibilità di anticipare la liquidazione del contributo per iniziative di carattere sociale.

TITOLO III – CONTRIBUTI PER PARTICOLARI FINALITA'

Art. 6 – Contributi per interventi di conservazione e/o miglioramento del patrimonio destinato ad uso pubblico

1. L'amministrazione comunale può concedere contributi a persone residenti nel Comune o ad Enti privati o associazioni che attivino interventi di conservazione e/o miglioramento del patrimonio destinato ad uso pubblico, con particolare riguardo a:

- strade vicinali o comunali o pertinenze di esse;
- attrezzature atte a migliorare la fruibilità del patrimonio pubblico.

2. La determinazione del contributo sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di presentazione di apposita richiesta e di istruttoria tesa a verificare l'effettivo rispetto della finalità prevista. In ogni caso la concessione di tale contributo, assolutamente facoltativo, precede l'intervento.

Art. 7 - Contributi a soggetti sportivi concessionari della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale

1. L'Amministrazione Comunale interviene con specifici contributi economici in favore dei soggetti concessionari della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale.

2. Il contributo viene erogato in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, delle tariffe sociali stabilite dalla stessa Amministrazione Comunale, delle gratuità previste per la popolazione scolastica in orario riconducibile all'attività didattica e della riserva di disponibilità a favore del Comune.

3. La determinazione del contributo sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale all'atto della stipula della convenzione che regola l'affidamento in concessione ed i reciproci rapporti ed oneri tra concedente e concessionario.

4. Ai fini della misura del contributo da erogare è in ogni caso esclusa la possibilità che il contributo determini utili di gestione.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare le forme di controllo ritenute più adeguate; a tal fine i concessionari delle gestioni, a richiesta, dovranno esibire la documentazione comprovante le spese effettuate.

Art. 8 – Contributi per sfalci erba in zona collinare

1. La Giunta Comunale può stabilire le modalità per l'erogazione di contributi a favore di cittadini che effettuino un'attività di sfalcio erba in zona collinare, in tal modo eliminando situazioni di pericolo igienico-sanitario per la popolazione ed evitando il degrado ambientale della zona.

TITOLO IV - PATROCINIO

Art. 9 - Modalità di concessione

1. Il patrocinio è gratuito.
2. Le richieste di patrocinio debbono essere presentate al Comune almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.
3. Il patrocinio, a seconda della rilevanza e dell'entità dell'iniziativa, può essere concesso:
 - a) dall'Amministrazione comunale, con delibera della Giunta;
 - b) dal Sindaco o suo delegato, con proprio specifico atto;
4. La concessione di patrocinio deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l'ha ottenuta attraverso i mezzi, con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO V – CONTRIBUTI ALLE PERSONE

Art. 10 - Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari dei contributi del presente titolo i residenti nel comune che siano alternativamente:

- cittadini italiani;
- nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari;
- stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Per poter beneficiare dei contributi i citati soggetti devono versare in una situazione di disagio socio-economico, accertata in base ai criteri previsti nel presente regolamento.

Art. 11 – Tipi di contributo.

1. L'Amministrazione comunale preferibilmente eroga contributi sotto forma di beni e servizi necessari per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene e benessere psico – fisico, governo della casa e vita di relazione) .

2. Se tale forma di erogazione del contributo appare non funzionale o eccessivamente onerosa rispetto al risultato da conseguire, viene prescelta la forma del contributo economico.

3. Forme di contributo sotto forma di agevolazioni tributarie o tariffarie sono concesse solo se direttamente previste o adottate sul presupposto di norme di legge.

4. Nel caso in cui il contributo economico rivesta carattere continuativo e permanente (ad es. assistenza a soggetti ricoverati in case di cura o di riposo), il Comune si riserva la facoltà di acquisire come corrispettivo delle prestazioni erogate la proprietà (o la quota di proprietà) dei beni, mobili ed immobili, dell'assistito.

Art. 12 - Criteri per la definizione della condizione di disagio economico.

1. Il Comune di Carrè considera versante in condizione di disagio economico il soggetto definito come tale dalla normativa in materia di indicatori di situazione economica equivalente.

2. Spetta alla Giunta Comunale stabilire il reddito complessivo imponibile al di sotto del quale è legittima la concessione del contributo, anche in modo diversificato per singoli servizi.

3. In ogni caso l'intervento economico del Comune sarà sussidiario a quello dei parenti tenuti al mantenimento ex articolo 433 del Codice Civile. A tal fine non vengono considerati "tenuti al mantenimento" i familiari con ISEE inferiore a quanto stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma.

Art. 13 - Criteri per la definizione della condizione di disagio sociale.

1. Il cittadino richiedente il contributo è tenuto a documentare la situazione di disagio sociale in cui versa.

2. La documentazione non è richiesta nel caso in cui il soggetto a beneficio del quale si chiede il contributo sia conosciuto e seguito dal Distretto Socio - Sanitario competente per il territorio di residenza e risulti, da formale attestazione di quest'ultimo, in condizioni di disagio tali da non garantire, comunque, il necessario sostegno economico e gestionale.

3. Il Comune provvederà ad accertare quanto dichiarato, anche attraverso apposite verifiche eseguite dai servizi sociali.

Art. 14 - Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti , corredata da una dichiarazione sostitutiva, predisposta dall'ufficio servizi sociali.

2. L'autodichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.

4. La domanda dovrà essere redatta su modulo predisposto dal Comune.

5. Il competente ufficio comunale garantisce tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande e per la compilazione delle autodichiarazioni ISE.

6. Al momento della consegna della domanda il Comune rilascia l'attestazione provvisoria di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

7. Il Comune esercita i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, anche a campione.

Art. 15 - Ammissione al contributo

1. I contributi previsti nel presente titolo sono concessi, con atto deliberativo, dalla Giunta comunale, la quale con lo stesso provvedimento ne determina l'ammontare.
2. Il responsabile del procedimento provvede alla liquidazione del contributo secondo le direttive della Giunta Comunale.

Art. 16 - Contributi per la fruizione di servizi sociali gestiti da altri Comuni.

1. Al soggetto appartenente ad un nucleo di convivenza di tipo familiare, che risulta in condizione di disagio economico e sociale, può essere erogato un contributo mensile finalizzato unicamente alla fruizione di servizi sociali gestiti da altri enti pubblici.
2. L'ammontare effettivo del contributo viene quantificato secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 – Cause che comportano la non concessione o la revoca del contributo.

1. Il sussidio non può essere concesso, oppure deve essere revocato, qualora si accerti che i beneficiari non si siano attivati per la ricerca di un lavoro, anche se saltuario, compatibile con le condizioni di salute e familiari. A tal fine è necessario che il beneficiario risulti iscritto nelle liste di collocamento e che, qualora iscritto, non abbia rifiutato proposte lavorative compatibili con le sue condizioni di salute e familiari. Costituisce, comunque, prova dell'attivazione per la ricerca di un lavoro l'iscrizione presso società per la fornitura di lavoro temporaneo.
2. Il sussidio non può essere concesso oppure deve essere revocato qualora si accerti che i beneficiari abbiano conseguito contributi attraverso dichiarazioni non corrispondenti al vero.

TITOLO VI – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI

Art. 18 - Finalità

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente circa gli obblighi del Comune in materia di spese per la gestione degli istituti scolastici e ad integrazione di tale normativa, ai contributi e finanziamenti concessi ad istituti scolastici presenti sul territorio si applica la seguente normativa
2. Le scuole di ogni ordine e grado, anche private purché paritarie, presenti sul territorio potranno richiedere contributi ai sensi del presente regolamento, in materia di diritto allo studio e di qualificazione dell'attività educativa ed in particolare per:
 - a) acquisti e manutenzione di materiale, sussidi ed attrezzature di varia natura;
 - b) iniziative o progetti tesi a qualificare l'azione educativa delle scuole, ivi compresa l'integrazione di soggetti portatori di handicap;
 - c) attività funzionali e collegate ad attività degli organi collegiali e comunque tese al miglioramento del rapporto scuola-genitori.
3. Relativamente alle strutture scolastiche gestite in comune con altri comuni, l'erogazione del contributo tiene, comunque, conto della compartecipazione di tali enti.
4. Il Comune può contribuire agli oneri finanziari sopportati da aziende o enti, in conseguenza di visite didattiche effettuate dalle scuole.

Art. 19 - Modalità

1. La richiesta di contributo dovrà essere formulata da parte dell'autorità scolastica ed indirizzata al Sindaco. Dovrà indicare, oltre alla somma richiesta, le finalità e la destinazione del contributo stesso.
2. Le richieste dovranno pervenire al Comune, normalmente, antecedentemente all'inizio dell'anno scolastico; non è comunque esclusa, in relazione ad esigenze particolari, la possibilità di richiedere contributi ai sensi del presente regolamento anche dopo tale data.

Art. 20 - Rendiconto

1. Le autorità scolastiche destinatarie dei contributi dovranno provvedere al termine dell'anno finanziario a rimettere a questo Ente un rendiconto illustrativo dell'utilizzazione dei finanziamenti ricevuti.

TITOLO VII - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO

Art. 21 – Oggetto

1. Il Comune può concedere a famiglie disagiate contributi economici finalizzati a sostenere le spese di riscaldamento dell'abitazione di residenza riferite alla stagione invernale precedente rispetto a quella di presentazione della domanda.
2. I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal Comune di Carrè a questo fine nel proprio bilancio annuale.

Art. 22 – Beneficiari

1. Possono accedere all'assegnazione del contributo i cittadini residenti nel comune di Carrè da almeno due anni dalla data di emissione del bando annuale, che siano in possesso dei seguenti requisiti (il requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare):
 - essere proprietari, usufruttuari o locatari, del solo bene immobile adibito ad abitazione di residenza; tale bene dovrà essere classificato in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6. La classificazione dell'abitazione di residenza in altre categorie catastali non dà diritto ad alcun contributo. Non sono considerati beni immobili in proprietà, ai fini del presente titolo, le unità immobiliari concesse in comodato a parenti entro il primo grado.
 - avere un reddito annuale del nucleo familiare, calcolato con l'indicatore di valutazione della situazione economica equivalente, non superiore ad € 10.000,00;
 - non possedere beni mobili registrati, acquistati nell'ultimo triennio, aventi un prezzo di listino (con riferimento a quello indicato sulla rivista Quattroruote per autoveicoli o altre riviste specializzate per altri beni) superiore ad € 15.000,00, salvo che gli stessi siano utilizzati per attività lavorativa o siano veicoli attrezzati al trasporto di persona disabile presente nel nucleo familiare del richiedente.

Art. 23 – Modalità di presentazione della domanda

1. Ogni anno il Comune di Carrè predisporrà un bando informativo per la raccolta delle domande di accesso al contributo. Entro il termine fissato dal bando, i cittadini interessati dovranno presentare apposita domanda utilizzando il fac-simile predisposto dall'Ente.
2. La domanda di contributo dovrà essere presentata e sottoscritta da uno solo dei membri del nucleo familiare.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - certificazione ISE-E relativa ai redditi percepiti all'anno precedente di emissione del bando annuale;
 - copia di tutta la documentazione comprovante le spese di riscaldamento riferite alla stagione invernale precedente, indicativamente da novembre ad aprile con facoltà della Giunta ad apportare, se motivate, eventuale modifiche temporali (bollette gas, fatture gasolio, rendiconto

spese condominiali o, in alternativa dichiarazione dell'amministratore, documentazione relativa alla forniture di altre fonti di calore, ecc.);

- autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46, c. 1, lett. o) del DPR 445/2000, inerenti le fonti di sostentamento (contributi di altri enti, pubblici o privati, altre forme di sostegno di diversa natura, ecc.) del richiedente, qualora non sia possibile dichiarare un reddito;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia dell'eventuale certificazione di invalidità;

4. Tutta la documentazione necessaria deve essere presentata, a pena esclusione, entro i termini che verranno fissati dal bando annuale. Non è ammessa l'integrazione di nessuna altro documento oltre i termini.

5. L'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio del contributo ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 24 – Determinazione dell'ammontare del contributo

1. Annualmente la Giunta Comunale stabilirà una somma da destinare all'erogazione di contributi a famiglie disagiate, finalizzati a sostenere le spese di riscaldamento dell'abitazione di residenza. Nella stessa deliberazione saranno anche fissati gli importi minimi e massimi di ciascun contributo, nonché la somma destinata agli incrementi previsti nel successivo terzo comma.

2. In relazione al valore ISE-E ottenuto verrà erogato un contributo, sino alla concorrenza della somma stanziata, pari al 40%, o al 20% della spesa documentata come previsto dall'art. 5 del presente regolamento, come di seguito specificato:

ISE-E fino a € 6.000,00	40%
ISE-E da € 6001,00 a 10.000,00	20%

3. Il contributo erogato sarà aumentato del 5% qualora siano documentate una o più delle seguenti condizioni:

- a) nucleo familiare con uno o più anziani con età superiore a 70 anni
- b) nucleo familiare con uno o più invalidi con percentuale di invalidità superiore al 67%

4. Il contributo sarà ridotto del:

- a) 50% dell'ammontare del contributo assegnato ai soggetti che risiedono in immobile con contratto di comodato gratuito;
- b) 20% dell'ammontare del contributo assegnato ai soggetti proprietari dell'immobile di residenza.

5. Qualora il fabbisogno rilevato a seguito dell'istruttoria delle richieste presentate superi la disponibilità delle risorse previste dall'Amministrazione Comunale, il contributo verrà ridotto percentualmente secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{disponibilità risorse}}{\text{fabbisogno}} \times 100$$

TITOLO VIII - CONTRIBUTI STRAORDINARI E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE

Art. 25 – Contributi straordinari

1. La Giunta Comunale è autorizzata a concedere contributi straordinari nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali non disciplinate nel presente Regolamento.
2. Eventuali iniziative ordinarie non previste nel presente regolamento possono essere attivate solo se disciplinate con norma regolamentare.

Art. 26 – Contributi di solidarietà per particolari condizioni

1. Il Comune di Carrè ritiene proprio compito far crescere nella comunità locale lo spirito di solidarietà. A tal fine può concedere contributi a favore di popolazioni, categorie sociali o singoli individui, in condizione di particolare disagio o difficoltà; di detti interventi possono beneficiare Enti ed Associazioni, pubblici o privati, che operino sia a livello territoriale (Comuni, Regioni, Province, Comunità Montane) sia a livello nazionale ed internazionale, per iniziative di solidarietà sociale e di carattere umanitario, anche legate a catastrofi naturali.
2. La concessione di tali interventi ha luogo, oltre che su domanda dei soggetti interessati o loro rappresentanti, anche su iniziativa del Sindaco o di ciascun Consigliere comunale, di ciascun Assessore o di singoli gruppi, enti, associazioni presenti nel territorio.

Art. 27 – Albo dei beneficiari delle provvidenze economiche

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
2. Tale albo, appositamente informatizzato, viene aggiornato annualmente entro il trenta aprile, a cura dell'ufficio segreteria.
3. Dell'avvenuto aggiornamento viene preso atto con determinazione di approvazione da parte del responsabile del servizio amministrativo finanziario.
4. Successivamente all'approvazione, l'albo viene pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni.
5. In qualunque periodo dell'anno è possibile accedere alle informazioni contenute nell'albo.

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 1 - Contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, patrocinio	2
TITOLO II – CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	3
Art. 2 - Contributi ordinari	3
Art. 3 - Contributi per iniziative singole o con cadenza periodica	3
Art. 4 - Contenuto delle richieste	4
Art. 5 - Ammissione al contributo	4
TITOLO III – CONTRIBUTI PER PARTICOLARI FINALITA’	6
Art. 6 – Contributi per interventi di conservazione e/o miglioramento del patrimonio destinato ad uso pubblico	6
Art. 7 - Contributi a soggetti sportivi concessionari della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale.....	6
Art. 8 – Contributi per sfalci erba in zona collinare.....	6
TITOLO IV - PATROCINIO	7
Art. 9 - Modalità di concessione	7
TITOLO V – CONTRIBUTI ALLE PERSONE	8
Art. 10 - Soggetti destinatari	8
Art. 11 – Tipi di contributo.	8
Art. 12 - Criteri per la definizione della condizione di disagio economico.	8
Art. 13 - Criteri per la definizione della condizione di disagio sociale.	9
Art. 14 - Modalità di presentazione della domanda	9
Art. 15 - Ammissione al contributo	10
Art. 16 - Contributi per la fruizione di servizi sociali gestiti da altri Comuni.....	10
Art. 17 – Cause che comportano la non concessione o la revoca del contributo.....	10
TITOLO VI – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI	11
Art. 18 - Finalità.....	11
Art. 19 - Modalità.....	11
Art. 20 - Rendiconto.....	11
TITOLO VII - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO	12
Art. 21 – Oggetto	12
Art. 22 – Beneficiari.....	12
Art. 23 – Modalità di presentazione della domanda	12
Art. 24 – Determinazione dell’ammontare del contributo	13
TITOLO VIII - CONTRIBUTI STRAORDINARI E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE	14
Art. 25 – Contributi straordinari	14
Art. 26 – Contributi di solidarietà per particolari condizioni.....	14
Art. 27 – Albo dei beneficiari delle provvidenze economiche	14